

(N. 568)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SPEZZANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1954

Esonero dagli oneri fiscali sul canone dovuto ai Comuni dei bacini imbriferi a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

ONOREVOLI SENATORI. — Discutendosi il disegno di legge n. 26 di iniziativa parlamentare « Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardante la economia montana » — diventato ora legge 27 dicembre 1953, n. 959 — apparve chiaro alla Commissione competente, 7<sup>a</sup> (Lavori pubblici), la necessità di esonerare i Comuni dei bacini imbriferi dagli oneri fiscali ricadenti sul canone dovuto a detti Comuni dai grandi concessionari di acque per forza motrice. Non si deliberò subito al riguardo, così come aveva proposto il compianto collega Toselli (*Atti parlamentari - 7<sup>a</sup> Commissione*, pag. 28-29) in quanto mancava il parere della competente Commissione finanze e tesoro indispensabile per l'eventuale esonero fiscale.

Alla unanimità però la Commissione votò il seguente ordine del giorno: « La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, nell'approvare il progetto di legge n. 26 d'iniziativa parlamentare assume formale impegno di presen-

tare, appena approvato il disegno di legge dalla Camera dei deputati, un progetto di legge per l'esonero dagli oneri fiscali dei sovracani deliberati in sostituzione dell'articolo 52 testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e ciò nella considerazione che detti sovracani debbono andare a favore delle zone depresse di montagna ».

Fu proprio l'impegno assunto con detto ordine del giorno che determinò i Commissari della minoranza a non insistere sulla loro richiesta iniziale di fissare il canone a carico dei grandi concessionari di acque, in lire 1.600 al posto di quello proposto di lire 1.200.

Adempiendo l'impegno assunto con il soprascritto ordine del giorno, e accogliendo l'analogo voto della Unione nazionale Comuni montani del 25 maggio u. s. presentiamo il presente disegno di legge precisando che gli oneri fiscali gravanti sul canone superano il 20 per cento, cioè un quinto di quanto dovuto dalle imprese elettriche (*Atti parlamentari - 7<sup>a</sup> Commissione*, pag. 27).

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È evidente che una percentuale così elevata riduce in modo più che considerevole i benefici del canone. La cosa è tanto più grave in quanto il canone non rappresenta una elargizione e quindi una gratuita entrata a favore dei Comuni, ma il risarcimento dei danni che detti Comuni hanno subito e subiscono in conseguenza dei bacini idro-elettrici.

Gravare fiscalmente quanto dovuto per indennizzo di danni non ci sembra giusto, tantopiù quando si considera che l'originario bene, cui il canone come risarcimento danni si sostituisce, non era soggetto ad alcun onere fiscale.

Stando così le cose, è evidente che il canone, anche in conformità dei principii generali che regolano la materia fiscale, non è soggetto

ad alcun onere. Tuttavia poichè la questione non è esplicitamente risolta, crediamo opportuno il seguente disegno di legge, il cui accoglimento è imposto anche dal fatto che beneficiari del canone sono i Comuni montani, cioè i Comuni più miseri e quindi più bisognosi e meritevoli di aiuto. Per di più il provvedimento che noi invochiamo è conforme alla legge istitutiva della Cassa del Mezzogiorno i cui contributi sono esenti da oneri.

È evidente, pertanto, la fondatezza del presente disegno di legge e siamo certi che tutti i colleghi, sensibili ai bisogni dei Comuni montani e convinti che il progresso e lo sviluppo degli stessi è un problema d'interesse nazionale, vogliano approvarlo.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

Il canone dovuto dai grandi concessionari di acque ai Comuni dei bacini imbriferi a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono esenti da qualsiasi onere fiscale.

## Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*.